

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 148

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore COCIANCICH)

approvata nella seduta del 13 settembre 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)
N. 1030/2002 CHE ISTITUISCE UN MODELLO UNIFORME PER I
PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI A CITTADINI DI PAESI
TERZI (COM (2016) 434 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

27 luglio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che esso prevede di modificare unicamente l'allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, contenente le specifiche del modello uniforme per i permessi di soggiorno, in ragione del fatto che la sicurezza dell'attuale modello, che nella sua presentazione grafica attuale è in circolazione dal 1997, risulta ormai compromessa a causa di gravi casi di contraffazione e frode;

considerato, in particolare, che:

l'elaborazione del nuovo modello è iniziata nel 2010, quando è stato creato a tal fine un sottogruppo del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 relativo al modello uniforme per i visti;

in tale contesto, gli Stati membri hanno convenuto di interpellare i propri fornitori e di presentare proposte, e hanno infine scelto il disegno e gli elementi di sicurezza comuni, destinati a essere inseriti nel nuovo permesso di soggiorno;

durante le consultazioni con le parti interessate è emerso che un'impostazione completamente armonizzata comporterebbe costi molto elevati per alcuni Stati membri ed è stato così raggiunto il compromesso di tenere un elenco degli elementi di sicurezza complementari all'avanguardia che possono essere aggiunti al modello uniforme comune. Ai sensi del punto 22 dell'allegato della proposta di regolamento, l'elenco completo di tali elementi di sicurezza facoltativi verrà stabilito con decisione di esecuzione Commissione europea, nell'ambito dell'allegato contenente le prescrizioni tecniche, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 1030/2002;

alla proposta di regolamento si applica il protocollo n. 21 allegato ai Trattati, sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In base ad esso, tali Paesi non partecipano all'adozione e applicazione del provvedimento, a meno che non notifichino Consiglio di volerlo fare. Inoltre, possono anche decidere di accettare la misura dopo la sua adozione da parte dell'Unione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *a*), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare, in base alla quale è stato adottato anche il regolamento (CE) n. 1030/2002, oggetto delle modifiche proposte;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di rendere sicuro e migliorare il modello uniforme per i permessi di soggiorno alla luce delle evoluzioni delle pratiche fraudolente non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché l'entità delle modifiche proposte e le risorse necessarie ad attuarle non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere lo scopo predetto.

